



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 04/03/2024

DETERMINAZIONE N. 48/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE "MARTANI AMBRA PASQUINA"

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Martani Ambra Pasquina", con sede in Montichiari (BS) via G. A. Poli n. 32, iscritta nel Registro delle Imprese al n. MRTMRP61D42E884A;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 437756 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, ha esercitato l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso dal 23 aprile 2002 al 1° gennaio 2020, e che la signora Ambra Pasquina Martani è stata preposta alla mediazione per il periodo di svolgimento di tale attività;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 109682 del 10 agosto 2022, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i periodi:

- dal 1° gennaio 2017 al 4 aprile 2018,
- dal 1° gennaio 2021 al 9 agosto 2022;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 6 ottobre 2023, prot. n. 76177, a carico dell'impresa in parola, nella persona della titolare signora Ambra Pasquina Martani che è stata invitata a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 23 ottobre 2023, come da verbale di audizione n. 23119/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 4 aprile 2018 e dal 1° gennaio 2021

al 4 agosto 2022 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che la signora Ambra Pasquina Martani ha stipulato, in data 4 aprile 2018, una polizza con efficacia retroattiva a copertura esclusivamente del periodo dal 1° gennaio 2017 al 4 aprile 2018, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

considerato altresì che l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso è cessata con decorrenza 1° gennaio 2020 e che, pertanto, è venuto meno l'obbligo di dimostrare la copertura assicurativa per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 9 agosto 2022;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina sia per i casi di assenza di copertura assicurativa che per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico dell'impresa individuale "Martani Ambra Pasquina", nella persona della titolare e preposta alla mediazione signora Ambra Pasquina Martani;

preso atto che l'impresa ha cessato l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso con decorrenza 1° gennaio 2020;

d e t e r m i n a

- di adottare nei confronti dell'impresa "Martani Ambra Pasquina", nella persona della titolare e preposta alla mediazione signora Ambra Pasquina Martani, il provvedimento di sospensione dell'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso per giorni tre;
- considerato che l'impresa risulta avere cessato l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso, di sospendere il precitato provvedimento e di richiamare l'impresa a un comportamento deontologicamente corretto in ogni fase della trattativa in caso di riavvio dell'attività di

mediazione;

- che il provvedimento di sospensione, con l'individuazione del relativo periodo, produrrà effetti solo in caso di ripresa dell'attività;

a v v e r t e

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)